REGOLAMENTO (CE) N. 903/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1997

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi [2], modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 [3], l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione;

considerando che l'8 aprile 1997 il Regno di Spagna ha chiesto alla Commissione di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni d'aglio;

considerando che a partire dal 1993 la Commissione ha registrato un aumento molto considerevole delle importazioni di aglio originario della Cina rispetto agli anni precedenti; che, tenuto conto del prezzo di tale prodotto, il proseguimento delle importazioni avrebbe potuto creare perturbazioni gravi sul mercato comunitario, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CE e, in particolare, di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari; che di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/94 [5], la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia con cui è stato limitato il rilascio dei titoli d'importazione d'aglio originario della Cina, per la campagna 1994/1995, ad un determinato quantitativo mensile; che detta misura è stata rinnovata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, dal regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2944/95 [7] e dal regolamento (CE) n. 885/96 [8] per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997;

considerando che ogni mese le domande di titoli di importazione d'aglio originario della Cina hanno superato in misura molto ampia il quantitativo mensile fissato dal regolamento (CE) n. 885/96; che inoltre l'elevato numero di domande presentate il primo giorno di ogni periodo mensile ha determinato, nel corso di tutta la campagna, il rilascio di titoli d'importazione per quantità inferiori, in generale, all'1 % delle quantità richieste e al rifiuto di tutte le domande presentate successivamente; che tale superamento sistematico dimostra che la pressione sul settore persiste e che, in assenza di misure di salvaguardia, il mercato comunitario dell'aglio sarebbe gravemente perturbato dalle massicce importazioni provenienti dalla Cina; che è quindi indispensabile rinnovare le misure di salvaguardia applicabili all'aglio originario della Cina;

considerando che è opportuno limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un determinato quantitativo periodico a partire dal 1° giugno 1997 fino al 31 maggio 1998 e sospendere il rilascio dei titoli non appena il quantitativo previsto sia raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° giugno 1997 e il 31 maggio 1998, i titoli d'importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario della Cina sono rilasciati per un quantitativo globale di 12 000 tonnellate, limitatamente ad un quantitativo massimo per ciascuno dei periodi indicati in allegato.

2. Per ciascun periodo, il quantitativo massimo di cui al paragrafo 1 è pari alla somma:

a) della quantità indicata nell'allegato,

b) delle quantità non richieste nel periodo precedente e

c) delle quantità non utilizzate, comunicate alla Commissione, dei titoli rilasciati in precedenza.

3. La Commissione, non appena constati che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1859/93, il quantitativo massimo relativo ad un periodo rischi di essere superato, fissa le condizioni a cui è subordinato il rilascio dei titoli.

4. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, un operatore può presentare fino a due domande di titolo per ogni periodo, con un intervallo minimo di cinque giorni. Ogni domanda può vertere su un quantitativo non superiore al 50 % del quantitativo fissato per ciascun periodo indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1997.

[1] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.
[3] GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.
[5] GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 26.
[6] GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.
[7] GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 17.
[8] GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Periodi	Periodi di presentazione della domanda	Quantità
Giugno	1° giugno — 3 luglio 1997	1 000
Luglio	4 luglio — 4 agosto 1997	1 000
Agosto	5 agosto — 4 settembre 1997	1 000
Settembre	5 settembre — 5 ottobre 1997	1 000
Ottobre	6 ottobre — 6 novembre 1997	1 000
Novembre	7 novembre — 4 dicembre 1997	1 000
Dicembre	5 dicembre 1997 — 7 gennaio 1998	1 000
Gennaio	8 gennaio — 4 febbraio 1998	1 000
Febbraio	5 febbraio — 4 marzo 1998	1 000
Marzo	5 marzo — 2 aprile 1998	1 000
Aprile	3 aprile — 4 maggio 1998	1 000
Maggio	5 maggio — 31 maggio 1998	1 000